

IT
E-007849/2012
Risposta di Günther Oettinger
a nome della Commissione
(23.10.2012)

1. La Commissione non è a conoscenza della situazione sopra descritta.

2. Le disposizioni del titolo VII della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio¹ si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di singole persone, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Le disposizioni del titolo VIII inoltre prevedono che gli Stati membri garantiscano l'individuazione, mediante indagini o con qualsiasi altro mezzo appropriato, delle attività lavorative che possono costituire oggetto di preoccupazione². Qualora gli Stati membri dichiarassero che un'attività lavorativa, in questo caso la produzione di acido fosforico, desta preoccupazione e che l'esposizione a sorgenti di radiazioni naturali dovute all'attività lavorativa in questione richiede attenzione e deve essere oggetto di controlli³, si applicherebbe l'articolo 41 della direttiva⁴. Pertanto, nella situazione cui si riferiscono gli onorevoli parlamentari, la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio si applicherebbe qualora l'Italia avesse individuato l'attività lavorativa che desta preoccupazione e avesse presentato la dichiarazione di cui sopra. In tal caso sarebbe altresì applicabile la direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi⁵ sempreché i rifiuti in questione non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE⁶ che non disciplina aspetti specifici riguardanti la radioattività.

Le spedizioni di residui radioattivi, di cui all'articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom⁷ del Consiglio, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Inoltre le disposizioni della direttiva 2008/98/CE⁸ non sono applicabili ai rifiuti radioattivi poiché l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) prevede l'esclusione di detti rifiuti dal campo di applicazione della direttiva.

¹ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

² Articolo 40, paragrafo 1.

³ Articolo 40, paragrafo 3.

⁴ L'articolo 41 prevede quanto segue: "Per ogni attività lavorativa individuata dagli Stati membri, questi esigono l'attuazione di un adeguato dispositivo di sorveglianza delle esposizioni e, a seconda dei casi: a) l'attuazione di azioni correttive destinate a ridurre le esposizioni, conformemente al titolo IX, in tutto o in parte; b) l'esecuzione di misure di radioprotezione conformemente ai titoli III, IV, V, VI e VIII, in tutto o in parte.".

⁵ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

⁶ Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, GU L 102 dell'11.4.2006.

⁷ Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Questa direttiva ha abrogato la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, GU L 35.

⁸ Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, GU L 312 del 22.11.2008.